Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Venerdì, 25 maggio 1928 - ANNO VI — Numero 122

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1486.**

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. **1024.**

Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1926, n. 416, che concede al Regio Governo la facoltà di provvedere alla pubblicazione del regolamento e di tutte le altre norme occorrenti per la esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 6 luglio 1925, n. 1210, che stabilisce la dipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di sanità militare;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per l'esecuzione della citata legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto il R. decreto 18 novembre 1926, n. 2080, che apporta aggiunte al predetto regolamento 22 giugno 1926, n. 1067;

Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato, in sostituzione del regolamento di cui al R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, e delle aggiunte ad esso apportate con R. decreto 18 novembre 1926, n. 2080, l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 160. — CASATI.

Regolamento per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416.

CAPO I.

Delle domande per cessazione dal servizio.

Art. 1.

Per le domande di riposo e di riforma motivate da ferite, lesioni od infermità, e per le relative visite mediche collegiali, verranno osservate, in relazione all'art. 2 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *U.*, le norme all'uopo stabilite dai titoli II, III, IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, con le modificazioni ed aggiunte apportate dal presente regolamento.

Tali modificazioni ed aggiunte riguardano soltanto i personali contemplati dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, nonchè i funzionari di pubblica sicurezza; mentre al restante personale dello Stato — eccezione fatta per quello che abbia un'organizzazione sanitaria propria — continua ad applicarsi il predetto regolamento 5 settembre 1895, n. 603, con le modifiche apportate dal R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

Art. 2.

I militari di truppa sotto le armi, ritenuti inabili al servizio, saranno sottoposti a rassegna, giusta le prescrizioni regolamentari vigenti per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica. Ma qualora l'infermità derivi da trauma riportato in servizio e negli altri casi quando il militare con apposita domanda scritta alleghi la dipendenza da causa di servizio della sua infermità, il comandante di corpo o capo servizio, anche prima di proporlo a rassegna, dovrà iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.

I militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito e della Regia aeronautica, che intendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni od infermità incontrate per causa di servizio, potranno presentare le loro domande in occasione delle rassegne, da passarsi in conformità di quanto dispongono le rispettive norme regolamentari. I militari di truppa in congedo illimitato della Regia marina dovranno presentare la domanda al Comando superiore del C.R.E.M.

La domanda in ogni caso non potrà essere presentata oltre il termine perentorio di anni 5 dal giorno dell'invio in congedo illimitato o della cessazione dal servizio comunque disposta.

CAPO II.

Del modo di procedere all'accertamento delle infermità, lesioni e ferite.

Art. 3.

Gli impiegati civili, militari ed operai dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, nonchè i militari della Regia guardia di finanza, gli appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale, alla Milizia nazionale forestale, al personale di custodia delle carceri e riformatori, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ed i funzionari di pubblica sicurezza, che abbiano contratto infermità, ferite o lesioni, per farne accertare la dipendenza da eventuali cause di servizio, devono, entro sei mesi, farne esplicita domanda scritta al comandante di corpo o capo di ufficio o comunque all'autorità da cui direttamente dipendono, denunciando specificatamente la natura delle ferite, delle lesioni, o della malattia, le circostanze che vi concorsero, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio.

Le autorità predette procederanno d'ufficio quando risulti loro che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive) e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'inabilità.

Nel caso di morte si procederà d'ufficio quando essa sia avvenuta in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato; in tutti gli altri casi si procederà a domanda scritta degli aventi causa, con le norme del primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I comandanti di corpo o capi di ufficio, ricevuta la domanda oppure venuti a conoscenza dell'evento di servizio giusta il disposto del precedente articolo, provvederanno senza indugio a raccogliere tutti quegli accertamenti di fatto atti a provare la natura della infermità, ferita o lesione, come la connessione di queste con eventi di servizio.

All'uopo essi raccoglieranno tutti quei documenti che valgano a provare nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere delle infermità o il verificarsi delle ferite o lesioni.

Raccolti tali documenti, i predetti comandanti faranno sottoporre gli infermi a visita diretta del medico incaricato normalmente o anche saltuariamente del servizio sanitario presso il corpo od ufficio.

Nel caso l'infermo sia comandato o aggregato presso altro corpo o ufficio, o non sia più in servizio e abbia residenza fuori della sede del corpo od ufficio cui apparteneva, il comandante del corpo o capo dell'ufficio potrà richiedere che alla visita diretta proceda un ufficiale medico che presti servizio nella località di residenza dell'infermo o in località vicina.

All'uopo dovranno comunicarsi al sanitario incaricato i risultati degli accertamenti fatti e i documenti raccolti, necessari perchè egli esprima il proprio parere.

Ove l'infermo sia trasferito ad altro corpo o ufficio dopo l'inizio della procedura medico-legale, la competenza ad ultimare la procedura stessa rimane nel comandante di corpo o capo d'ufficio da cui dipendeva, e nelle autorità sanitarie competenti prima del trasferimento, salvo la facoltà delle visite mediche per delegazione, di cui ai successivi articoli 12 e 16.

Art. 5.

Il sanitario predetto, eseguita la visita, descriverà con apposita dichiarazione le cause accertate o supposte della lesione, ferita o infermità e le alterazioni riscontrate, enuncierà le conclusioni diagnostiche ed esprimerà, in base ai dati clinici ed a quegli elementi di fatto, che all'uopo potrà chiedere ai comandanti di corpo o capi di ufficio, un parere tecnico:

1° sulle conseguenze che la lesione, ferita od infermità potrà avere sulla idoneità o meno al servizio dell'infermo;

2° sulla dipendenza o meno da servizio della infermità.

Consegnerà indi tale dichiarazione al comandante di corpo o capo di ufficio, il quale esprimerà il suo parere finale motivato sugli oggetti di cui ai numeri uno e due del presente articolo, attestando la realtà del fatto di servizio cui viene attribuita la ferita, la lesione, la infermità o la morte.

Ciò fatto, i comandanti di corpo o capi di servizio trasmetteranno sollecitamente l'intero fascicolo istruttorio, in doppio esemplare, alla competente Commissione medico-ospedaliera — di cui all'articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 416 — per la decisione di sua spettanza.

Per i generali di divisione o di brigata le attribuzioni assegnate dal precedente e dal presente articolo ai comandanti di corpo spetteranno al competente comandante di corpo d'armata. Per i comandanti di corpo d'armata e per gli ufficiali generali a disposizione o comunque non dipendenti da un comandante di corpo d'armata, le attribuzioni suaccennate spetteranno ad un ufficiale generale da designarsi di volta in volta dal Ministro per la guerra, il quale designerà altresì il sanitario e la Commissione medico-ospedaliera che dovrà pronunciarsi.

Art. 6.

Per i militari della Regia marina le cause e la natura delle ferite, lesioni od infermità, per il servizio sulle navi, saranno accertate da un rapporto particolareggiato del medico di bordo, da un attestato del comandante e da un estratto del gran giornale di bordo.

Le cause e la natura dell'infermità, lesione o ferita, riportate per il servizio a terra, risulteranno da un rapporto dell'ufficiale medico chiamato a prestare i primi soccorsi, da un certificato del medico dell'ospedale nel quale il militare venne curato e da un attestato del comandante di corpo o capo di ufficio, da cui dipende il militare.

Le stesse norme si seguiranno anche per il personale civile ed operaio dipendente dal Ministero della marina, a seconda che abbia riportato la ferita, lesione od infermità a bordo di navi o per servizio a terra.

Il parere, però, del comandante della nave e del comandante di corpo, o capo di servizio da cui dipendono i suddetti personali civili e militari, e la dichiarazione del medico incaricato del servizio sanitario, saranno redatti con le forme e le modalità dell'articolo 5 del presente regolamento.

Per gli ammiragli di divisione, contrammiragli e gradi corrispondenti le attribuzioni assegnate dal precedente e dal presente articolo ai comandanti di corpo spetteranno al competente comandante in capo di dipartimento.

Per gli ammiragli di squadra, per gli ufficiali ammiragli e generali a disposizione o comunque non dipendenti da un comandante in capo, le attribuzioni suaccennate spetteranno ad un ufficiale ammiraglio da designarsi di volta in volta dal Ministro per la marina, il quale designerà altresì il sanitario e la Commissione medico-ospedaliera che dovrà pronunciarsi.

Art. 7.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia aeronautica l'istruttoria delle ferite, lesioni ed infermità sarà fatta dai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio con le modalità fissate dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 8.

Pei militari della Regia guardia di finanza, per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, alla Milizia nazionale forestale, a quello del personale di custodia delle carceri e riformatori e per i funzionari di pubblica sicurezza, l'istruttoria è devoluta ai superiori gerarchici da cui l'interessato dipende e che secondo gli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione possono assumere la figura di comandante di corpo o capo di ufficio.

Essa si svolgerà con le modalità degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 9.

Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso gli enti sotto indicati:

a) per i personali civili, militari ed operai dipendenti dal Ministero della guerra, per i militari della Regia guardia di finanza, per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, per gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, e per il personale di custodia delle carceri e riformatori, presso l'ospedale militare principale o secondario della relativa circoscrizione;

b) per i personali civili, militari ed operai della Regia marina, destinati a terra nel territorio nazionale, presso l'ospedale militare marittimo compreso nella circoscrizione del luogo in cui i suddetti personali hanno contratto la ferita, lesione o infermità; per il personale sbarcato in un ospedale militare in conseguenza delle ferite, lesioni o infermità contratte, presso lo stesso ospedale; per gli ufficiali destinati all'estero o imbarcati, quando la malattia o infortunio non richieda il ricovero in un ospedale militare, presso l'ospedale militare marittimo del Comando militare marittimo di ascrizione dell'ufficiale; per i sottufficiali o militari del C. R. E. M. destinati all'estero o imbarcati, quando non ne sia necessario lo sbarco in un ospedale militare, presso l'ospedale militare marittimo di La Spezia; per i militari del C. R. E. M. in congedo, presso l'ospedale militare marittimo o l'istituto sanitario equivalente, compreso nella circoscrizione di cui fa parte il compartimento degli interessati;

c) per i personali civili, militari ed operai della Regia aeronautica, presso gli Istituti medico-legali per l'aeronautica di Torino, Firenze, Napoli e Roma;

d) per i personali di cui alla precedente lettera *a*) residenti a Rodi Egeo, presso quel comando di presidio.

Art. 10.

Le Commissioni medico-ospedaliere saranno presiedute:

a) pei personali di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, dal direttore dell'ospedale o da un ufficiale medico superiore da lui delegato;

b) pei personali di cui alla lettera *b*) dell'articolo suddetto, dal direttore dell'ospedale del Comando militare marittimo o da un ufficiale superiore medico, da lui delegato;

c) pei personali di cui alla lettera *c*), dai direttori degli Istituti medico-legali per l'aeronautica di Torino, Firenze, Roma e Napoli, o da un ufficiale superiore medico da loro delegato;

d) pei personali di cui alla lettera *d*), dall'ufficiale medico superiore addetto al comando di presidio di Rodi Egeo.

Essi saranno assistiti da due ufficiali medici nominati dal direttore, di cui uno possibilmente versato nella specialità che riguarda il caso in esame.

Art. 11.

La Commissione così costituita, dopo aver eventualmente completata l'istruttoria e visitato direttamente l'infermo, redigerà apposito verbale ed esprimerà ragionatamente il suo giudizio sui punti seguenti:

1° se il fatto di servizio, cui viene attribuita la ferita, la lesione, la infermità o la morte, costituisca causa unica immediata e diretta della ferita, lesione, infermità o della morte;

2° se la ferita, lesione, infermità o la morte, riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare come avvenuta per vera e propria causa di servizio.

La Commissione si pronunzierà a maggioranza di voti.

Detta Commissione esaminerà anche se l'impiegato civile, operaio, agente od il militare in base ai requisiti fisici e psichici, richiesti dai rispettivi ordinamenti, sia ancora idoneo ad incondizionato servizio; assegnerà indi, limitatamente però ai militari, agli appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, alla Milizia nazionale forestale, al personale di custodia delle carceri e riformatori ad ai funzionari di pubblica sicurezza, anche la categoria d'infermità.

Se la Commissione non potesse pronunciarsi su tutti i punti suddetti senza un adeguato periodo di osservazione, potrà disporre l'internamento dell'infermo nell'ospedale.

Art. 12.

E' in facoltà della competente Commissione medico-ospedaliera, qualora l'infermo trovisi comandato o aggregato altrove, o sia stato trasferito ad altra sede, oppure non sia più in servizio e abbia residenza fuori della circoscrizione territoriale dell'ospedale, di delegare per la visita di lui la Commissione presso l'ospedale militare principale o secondario della circoscrizione del luogo di residenza dell'infermo.

In tal caso il còmpito della Commissione delegata sarà limitato all'esame obiettivo e funzionale dell'infermo ed alle risposte ai quesiti, che eventualmente le venissero rivolti dalla Commissione delegante.

Eseguita la visita, la Commissione delegata trasmetterà il proprio referto senza esprimere giudizio alcuno alla Commissione delegante, cui spetta di dare nella sua competenza il giudizio richiesto dall'art. 11.

Art. 13.

Il processo verbale originale, sottoscritto dai componenti la Commissione, ed i documenti giustificativi saranno accuratamente custoditi negli archivi dell'ospedale. Delle conclusioni di esso nei riguardi della dipendenza da servizio delle infermità, come anche della idoneità al servizio ed assegnazione di categoria, sarà data partecipazione agli interessati.

Nel caso di accettazione della decisione della Commissione medico-ospedaliera ed in ogni caso trascorsi 90 giorni dalla partecipazione agli interessati senza che questi abbiano ricorso all'Ispettorato di zona, copia del processo verbale e dei documenti giustificativi sarà inviata ai comandanti di corpo o capi di ufficio che effettuarono l'istruttoria della pratica, perchè essi possano provvedere alle opportune annotazioni sulle matricole o stati di servizio degli interessati e provocare dalle autorità competenti gli eventuali provvedimenti di stato.

Le commissioni medico-ospedaliere della Regia marina, quando trattisi di personale militare e civile della Regia marina, trasmetteranno le copie delle loro deliberazioni e degli atti per le occorrenti variazioni matricolari e gli eventuali provvedimenti di stato, anzichè ai comandanti di corpo o capi di ufficio che iniziarono l'istruttoria delle pratiche, direttamente al Ministero della marina per gli ufficiali e per il personale civile, o al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi della Regia marina, per tutto il personale appartenente al corpo stesso.

Se invece nel termine predetto fosse prodotto ricorso all'Ispettorato di zona ovvero esistesse discordanza fra il parere del comandante del corpo o capo di ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera o anche discrepanza di giudizio fra i membri della Commissione stessa, nonchè in tutti i casi di malattie mentali, il presidente darà comunicazione ai comandanti di corpo o capi di ufficio — e per la Regia marina alle autorità indicate nel precedente comma — solamente dell'avvenuto ricorso o della trasmissione di ufficio all'Ispettorato di zona della pratica medico-legale, senza trasmettere copia degli atti di cui al precedente comma.

Art. 14.

L'interessato, nel termine perentorio di giorni 90 dall'avvenuta partecipazione, potrà ricorrere all'Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona.

Il ricorso scritto dovrà essere nel termine suddetto depositato nell'ufficio del presidente della Commissione medico-ospedaliera, ma potrà farsi anche verbalmente, purchè nella stessa seduta della visita medico-legale, e in quest'ultimo caso ne sarà fatta speciale annotazione in calce al processo verbale. Sul ricorso scritto o verbale sarà fatta risultare la sua data di presentazione, ed esso, dopo essere stato rubricato in apposito registro, verrà trasmesso senza indugio all'Ispettorato di zona, con l'intero incarto medico-legale, compreso lo stato di servizio o il foglio matricolare originale.

All'Ispettorato di zona saranno pure inviate dalle Commissioni medico-ospedaliere, com'è detto nel precedente articolo, le pratiche in cui vi sia discrepanza di giudizio fra i membri delle Commissioni stesse, quelle in cui esista discordanza fra il parere del comandante del corpo o capo di ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera e quelle che si riferiscano a malattie mentali.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia marina il ricorso da parte degli interessati, o la trasmissione delle pratiche nei casi contemplati dal terzo comma del presente articolo, sarà fatto all'Ispettorato istituito dall'articolo 7 della legge 11 marzo 1926, n. 416, presso la Direzione centrale di sanità militare della Regia marina.

Per i personali civili, militari e operai della Regia aeronautica l'esame dei ricorsi sarà devoluto alla Commissione d'appello di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879 (Istituto medico-legale per l'aeronautica in Roma).

Art. 15.

Presso gli Ispettorati ora detti si costituirà una Commissione di seconda istanza composta del generale medico ispettore, di un ufficiale medico superiore, che disimpegnerà le funzioni di segretario, e di un altro ufficiale medico superiore all'uopo prescelto.

Il generale medico ispettore dovrà, nei limiti del possibile, scegliere quest'ultimo negli specialisti della materia a cui si riferisce il caso in esame.

Durante le sue temporanee assenze l'ispettore potrà essere sostituito dal direttore di sanità militare del luogo, e, per la Regia marina, da un colonnello medico, capo reparto al Ministero.

Alle sedute della Commissione di seconda istanza potrà intervenire, su richiesta del presidente, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo d'ufficio a cui appartiene l'interessato. Egli dovrà

fornire alla Commissione tutti quegli schiarimenti che gli saranno richiesti e non avrà diritto a voto.

L'intervento di tale membro consultivo dovrà di massima essere richiesto nel caso di discrepanza tra il parere del comandante del corpo o capo d'ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera.

Art. 16.

La Commissione costituita nei modi indicati dall'articolo precedente, prenderà in esame la pratica e se lo ritenga opportuno procederà anche a visita diretta dell'interessato; dopo di che emetterà la propria determinazione per delegazione dei rispettivi Ministri.

La determinazione sarà a tutti gli effetti definitiva; salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.

Qualora l'interessato non sia più in servizio e abbia residenza in località compresa nella circoscrizione territoriale di altro Ispettorato di zona o vi si trovi comandato o aggregato presso altro corpo o ufficio, o vi sia stato trasferito, la Commissione ha facoltà — ove ritenga necessario procedere a visita dell'infermo — di delegare per tale visita la Commissione istituita presso il detto Ispettorato.

In tal caso il còmpito della Commissione delegata sarà espletato con l'osservanza delle limitazioni, di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 12 del presente regolamento.

Alle Commissioni costituite presso gli Ispettorati di zona anzidetti potrà rimettere deleghe per visite dirette anche l'Ispettorato costituito presso il Ministero della marina.

Art. 17.

L'Ispettorato di sanità militare di zona, l'Ispettorato di sanità della Regia marina o l'Istituto medico-legale per l'aeronautica di Roma in funzione di Commissione di appello, delle sue determinazioni, come anche di tutti gli atti del fascicolo, trasmetterà copia ai comandanti di corpo o capi di ufficio che procedettero alla istruttoria della pratica — e per la Regia marina alle autorità indicate nell'art. 13 — perchè essi, ai sensi del predetto art. 13, possano provvedere alle opportune annotazioni matricolari o provocare gli opportuni provvedimenti di stato.

Il fascicolo degli atti originali sarà restituito alla Commissione medico-ospedaliera che si pronunziò in primo grado per essere conservato nei suoi archivi.

Capo III.

Dei criteri da seguire negli accertamenti.

Art. 18.

I comandanti di corpo o capi di servizio ed i sanitari in sede istruttoria, le Commissioni mediche ospitaliere e le Commissioni presso gli Ispettorati di zona od organi corrispondenti, nello stabilire la dipendenza o meno da servizio della lesione, ferita, infermità o della morte, dovranno rigorosamente accertare che le lesioni, ferite, ecc., derivino unicamente, immediatamente e direttamente dal fatto di servizio allegato.

Art. 19.

Il Collegio medico-legale di cui all'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, è costituito per decreto Reale e composto come appresso:

un generale medico del Regio esercito, presidente;

tre ufficiali medici superiori del Regio esercito ed un ufficiale medico superiore della Regia marina, membri.

Gli ufficiali anzidetti sono designati dai rispettivi Ministri e possono essere tratti dagli ufficiali in servizio permanente o da quelli delle categorie in congedo, ma questi ultimi in numero non superiore a due. Dovranno essere possibilmente liberi docenti universitari o almeno di provata autorità e competenza. Dovranno essere infine professori universitari che abbiano rivestito un grado di ufficiale medico, se tratti da quelli non in servizio permanente, nè appartenenti alle categorie in congedo.

La specializzazione in una delle branche mediche indicate dall'art. 11 legge predetta, è indipendente dal grado o dalla carica dei componenti il Collegio.

Il più anziano o più elevato in grado degli ufficiali superiori membri del Collegio, sostituisce il presidente nelle sue temporanee assenze, sempre quando questi non sia rappresentato dal sostituto, concessogli a norma del'art. 11 della legge medesima, che abbia grado più elevato o sia più anziano degli altri componenti del Collegio. I membri, alla loro volta, vengono sostituiti, quando occorra, da ufficiali medici superiori della stessa Amministrazione nominati a tale scopo dai Ministri per la guerra o per la marina volta per volta. Le sedute si intenderanno valide quando vi intervengano almeno tre dei cinque componenti. In caso di bisogno potrà essere concesso un aiuto ai componenti il Collegio. Esso sarà prescelto dai Ministri competenti su richiesta motivata del presidente.

Il segretario del Collegio sarà nominato dal Ministro per la guerra fra ufficiali medici in servizio permanente effettivo; nelle sue temporanee assenze sarà sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente fra quelli dati in aiuto al Collegio a norma del comma precedente o, se questi mancassero, dal Ministero.

Il Collegio dipende direttamente dal Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare). Esso ha sede al Ministero stesso e procede alle visite in appositi locali dell'Ospedale militare principale di Roma, dei cui impianti si serve in ogni occorrenza.

Art. 20.

Ai medici specialisti dei quali sia richiesto l'intervento nel Collegio medico-legale per il parere consultivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, sono assegnati:

a) se non siano funzionari statali, gettoni di presenza nella misura di L. 50 per ciascun giorno di adunanza del Collegio, tenuta col loro intervento, e, quando essi non risiedano in Roma, sono inoltre dovute loro le indennità di viaggio e di soggiorno in misura pari a quelle spettanti ai funzionari appartenenti al grado 5°;

b) se siano funzionari dello Stato, gettoni di presenza nella misura di L. 25, oltre le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni nei casi di residenza fuori di Roma.

Art. 21.

Il Collegio medico di cui al precedente art. 19 avrà facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati quando lo ritenga opportuno, e darà i suoi pareri sui seguenti punti:

1° pareri e visite dirette chiesti dalla Corte dei conti e dai suoi organi amministrativi e giurisdizionali;

2° pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati (art. 4, comma 2°, dell'istruzione per l'applicazione del Regio decreto 21 maggio 1916, n. 640);

3° mantenimento o riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra (art. 2 e 8 del R. decreto-legge 1032 del 14 giugno 1917);

4° visite e pareri di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 28 novembre 1920 che determinava il funzionamento del Collegio medico superiore istituito con R. decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597;

5° pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica ed anche da altri Ministeri, che non abbiano un'organizzazione sanitaria propria.

CAPO IV.

Delle domande di riposo degli impiegati civili per infermità, lesioni o ferite provenienti da cause di servizio.

Art. 22.

Quando la domanda dell'impiegato civile, dell'operaio o dell'agente, sia diretta a conseguire il collocamento a riposo per infermità, lesione o ferita proveniente da cause di servizio, ma per le quali non siano già stati fatti a suo tempo gli accertamenti di dipendenza da causa del servizio stesso, la domanda deve contenere l'indicazione delle circostanze che hanno cagionato l'infermità, lesione o ferita, e queste devono risalire — perchè se ne possa riconoscere la provenienza da causa di servizio — ad epoca non anteriore a sei mesi dalla data della predetta domanda di riposo.

Il comandante di corpo o capo di ufficio (e, per i funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale, il Ministero) cui fu presentata la predetta domanda farà visitare l'impiegato, operaio o agente, dal medico incaricato del servizio sanitario, ed eseguirà l'istruttoria e darà il suo parere definitivo, seguendo le norme stabilite dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e trasmetterà poi gli atti alla Commissione medico-ospedaliera.

CAPO V.

Delle domande di riposo dei militari per infermità, lesioni o ferite dipendenti da cause di servizio.

Art. 23.

Qualora la domanda del militare miri ad ottenere il riposo per ferite, lesioni o infermità provenienti da cause di servizio, il comandante di corpo o capo di ufficio, cui fu presentata la domanda, farà visitare il militare dal medico incaricato del servizio sanitario ed eseguirà l'istruttoria e darà il suo parere definitivo seguendo le norme stabilite dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e trasmetterà poi gli atti alla Commissione medico-ospedaliera.

CAPO VI.

Delle visite sanitarie.

Art. 24.

Se nell'espletamento di accertamenti sanitari a fini di collocamento a riposo per infermità, lesioni o ferite, già riconosciute dipendenti da cause di servizio, le medesime non venissero constatate di grado inabilitante in modo permanente, ma si riscontrassero di tale carattere altre, per le quali non fossero già stati eseguiti accertamenti per dipendenza da cause di servizio, le Commissioni medico-ospedaliere, pur emettendo la propria decisione per quelle già riconosciute, sospenderanno, in merito alle altre, ogni giudizio sulla idoneità fisica, e trasmetteranno gli atti ai comandanti di corpo o capi di ufficio, perchè i medesimi provvedano all'istruttoria, a norma degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 25.

L'autorità civile o militare, cui venne presentata la domanda di collocamento a riposo, trasmetterà al Ministero per via gerarchica la domanda stessa accompagnata da copia dell'intero incarto medico-legale, subito che questo le sarà stato trasmesso dalla Commissione medico-ospedaliera ai sensi del secondo comma del precedente articolo 13.

Nei casi di ricorso o di rinvio d'ufficio della pratica all'Ispettorato di zona od organi corrispondenti a norma dell'articolo 14 del presente regolamento, la predetta autorità civile o militare farà la trasmissione al Ministero della domanda documentata, solamente dopo che avrà ricevuto dall'Ispettorato stesso comunicazione delle sue determinazioni e copia di tutti gli atti medico-legali.

Art. 26.

Contro il giudizio della visita medico-legale gli interessati, seguendo nell'inoltro del reclamo le norme dell'articolo 14 del presente regolamento, potranno ricorrere nel termine perentorio di giorni 90 all'Ispettorato di sanità militare di zona od organo corrispondente.

Art. 27.

Nel caso di aggravamento di infermità per la quale sia già stata liquidata la pensione, come anche nel caso di primo accertamento di infermità richiesto dopo la cessazione dal servizio, si procederà esclusivamente a domanda scritta; essa sarà presentata nel primo caso alle autorità che procedettero alla prima istruttoria e sarà accompagnata dal decreto di pensione, nel secondo caso alle autorità da cui si dipese nell'ultimo periodo di servizio effettivo e vi sarà unito un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Tali domande e gli eventuali diritti che ne potessero sorgere saranno regolati dai termini perentori e dalle norme contemplate negli articoli 9 e 10 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, 13 del R. decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, e 10 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Le autorità suddette, ricevute le domande, vi apporranno la data di arrivo e le annoteranno in apposito registro, procedendo poi alla istruttoria e all'inoltro di esse con le norme stabilite dal presente regolamento.

Nel caso di primo accertamento di infermità, ove si tratti di militari in congedo illimitato, si applicano le norme stabilite nei due ultimi capoversi dell'art. 2 del presente regolamento.

CAPO VII.

Classificazione delle ferite ed infermità pei militari.

Art. 28.

Allorquando le ferite, lesioni od infermità riportate per causa di servizio rendano il militare e gli altri personali contemplati dall'art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ivi compresi i funzionari di pubblica sicurezza, inabili in modo permanente o temporaneo ad incondizionato servizio, la Commissione medico-ospedaliera e la Commissione

presso l'Ispettorato di zona od organi corrispondenti dovranno dichiarare nel certificato di visita di cui agli articoli 11, 16 e 26 del presente regolamento, in quale delle categorie designate dall'allegato *A*) al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, siano le medesime da comprendersi.

Art. 29.

I militari in congedo illimitato, residenti all'estero, i quali intendano chiedere che si proceda ad accertamenti di dipendenza da causa di servizio di infermità, lesioni o ferite, incontrate durante il servizio effettivo, e la conseguente assegnazione di categoria di pensione, debbono farne domanda, entro cinque anni dal giorno dell'invio in congedo, alle autorità da cui dipesero nell'ultimo periodo di servizio effettivo.

Ricevuta la domanda, il comandante di corpo o capo di ufficio inizierà l'istruttoria di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del presente regolamento, e inviterà poi la autorità consolare, nella cui giurisdizione risiede il militare, a far visitare questo da un Collegio di medici fiduciari, se possibile, o dal medico fiduciario, nei locali del Consolato stesso, dopo che si sia proceduto alla constatazione dell'identità personale del militare.

Il Collegio o il medico redigerà dettagliata relazione, descrittiva della malattia, lesione o infermità, o dei postumi di essa, classificandone la menomazione fisica derivatane (percentuale di inabilità a proficuo lavoro).

La relazione, debitamente sottoscritta dagli estensori e vistata dall'autorità consolare, sarà rimessa al comandante di corpo o capo di ufficio richiedente.

Questi esprimerà il suo parere e trasmetterà tutto il fascicolo degli atti alla Commissione medico-ospedaliera.

La Commissione, in base alla relazione medica e agli altri documenti ricevuti, provvederà agli incombenti di propria competenza, e successivamente, qualunque sia il proprio giudizio — del quale in nessun caso dovrà darsi comunicazione all'interessato — inoltrerà l'intero fascicolo degli atti all'Ispettorato di zona, che promuoverà il giudizio di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

CAPO VIII.

Dell'accertamento della fisica inabilità per infermità non provenienti da causa di servizio.

Art. 30.

Eseguita la visita collegiale dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 9 del presente regolamento, la domanda dell'impiegato o del militare insieme con lo stato di servizio, con la fede di nascita e col certificato medico, sarà trasmessa al Ministero per via gerarchica o per via diretta se riguarda militari di truppa dell'esercito, della marina o dell'aeronautica, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 13 del presente regolamento.

Nel caso di ricorso o nei casi d'invio d'ufficio contemplati dall'art. 14 del presente regolamento, la predetta autorità civile o militare farà la trasmissione al Ministero della domanda documentata, solamente dopo che avrà ricevuto dall'Ispettorato di sanità di zona comunicazione delle sue determinazioni e copia di tutti gli atti medico-legali.

Art. 31.

Anche nei casi d'infermità non provenienti da causa di servizio, contro il giudizio della visita medico-legale di cui all'articolo precedente, gli interessati, seguendo nell'inoltro del reclamo le norme dell'art. 14 del presente regolamento, potranno ricorrere nel termine perentorio di giorni 90 all'Ispettorato di zona od organo corrispondente.

CAPO IX.

Delle domande per liquidazione di pensione privilegiata alle famiglie degli impiegati civili, degli operai, agenti e dei militari.

Art. 32.

Quando le domande siano motivate dalla morte di un impiegato civile, operaio o agente o di un militare, attribuita a causa di servizio, saranno alle stesse uniti, secondo casi, i documenti di cui al titolo 5° del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 (capo 2°, sezione 1ª) ed il Ministero farà procedere agli accertamenti dei fatti per i quali si invoca la pensione privilegiata.

L'autorità civile o militare incaricata dell'istruttoria sarà quella da cui dipese l'impiegato civile, o militare, l'operaio o l'agente defunto, nell'ultimo periodo di servizio effettivo.

Nell'istruttoria predetta si seguiranno le norme degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento. Il parere del medico incaricato del servizio sanitario presso il corpo o ufficio potrà essere sostituito dai certificati medici e dagli altri documenti sanitari contemplati negli articoli 99, 100, 101 e 102 del predetto regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 33.

Compiuta l'istruttoria ed emesso il suo parere, il comandante di corpo o capo di ufficio trasmetterà l'intero incarto alla Commissione medico-ospedaliera per le sue decisioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 e seguenti del presente regolamento.

Art. 34.

Contro la decisione della Commissione medico-ospedaliera, gli interessati, con atto scritto depositato nell'ufficio del presidente di tale Commissione, potranno nel termine perentorio di 90 giorni ricorrere all'Ispettorato di zona od organo corrispondente.

A quest'ultimo saranno pure trasmessi d'ufficio i procedimenti medico-legali nei casi contemplati dal 3° comma dell'art. 14 del presente regolamento, le cui norme unitamente a quelle dell'art. 13 saranno sempre seguite in tali circostanze.

Art. 35.

L'Ispettorato di sanità militare di zona, l'Ispettorato di sanità della Regia marina o l'Istituto medico-legale per l'aeronautica di Roma in funzione di Commissione di appello, delle sue decisioni, come anche di tutti gli atti del fascicolo, trasmetterà copia ai comandanti di corpo o capi di ufficio che procedettero alla istruttoria — e per la Regia marina alle autorità indicate nell'art. 13. I comandanti di corpo o capi di ufficio, dopo aver fatte le opportune annotazioni matricolari, trasmetteranno l'intero incarto medico-legale ai rispettivi Ministeri per il successivo inoltro agli organi liquidatori della eventuale pensione privilegiata.

Il fascicolo degli atti originali, viceversa, sarà restituito alla Commissione medico-ospedaliera che si pronunziò in primo grado, per essere conservato nei suoi archivi.

Art. 36.

Sono abrogati il regolamento approvato col R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, e il R. decreto 18 novembre 1926, n. 2080, apportante aggiunte al predetto regolamento.

Nulla è innovato alle speciali procedure per la concessione di pensioni od assegni di guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1487.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 1032.

Modificazione al R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2501, recante disposizioni per il funzionamento del servizio delle costruzioni ferroviarie in conto diretto dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 3 dicembre 1925, n. 2501, col quale furono emanate disposizioni per il funzionamento del servizio delle costruzioni ferroviarie in conto diretto dello Stato;

Ritenuto che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in seguito ad accordi presi col Ministero dei lavori pubblici, ha dato corso alle forniture e ad altre prestazioni richieste posteriormente al 31 agosto 1924 e fino al 31 maggio 1925, e che occorre pertanto spostare il termine stabilito nell'art. 3 del mentovato decreto;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le comunicazioni e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2501, è modificato come segue:

« L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato deve ritenersi autorizzata a dare corso, con le forme e con le modalità che erano già in uso prima del passaggio al Ministero dei lavori pubblici dei servizi delle nuove costruzioni ferroviarie, ai pagamenti, alle forniture ed alle altre prestazioni che, non oltre la data del 31 maggio 1925, le fossero stati richiesti dal predetto Ministero per assicurare la continuità del servizio delle costruzioni stesse ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 162. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1488.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 943.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione delle opere occorrenti per la sistemazione dell'accasermamento e per i servizi militari in territorio del comune di Foligno.

N. 943. R. decreto 15 aprile 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione delle opere occorrenti per la sistemazione dell'accasermamento e per i servizi militari in territorio del comune di Foligno (provincia di Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1489.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 944.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e della sistemazione dei servizi del Regio esercito in territorio del comune di Vigevano.

N. 944. R. decreto 15 aprile 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito in territorio del comune di Vigevano (provincia di Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1490.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 945.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità della sistemazione del Deposito allevamento cavalli di Persano in territorio del comune di Serre.

N. 945. R. decreto 15 aprile 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del Deposito allevamento cavalli di Persano in territorio del comune di Serre (provincia di Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1491.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 958.

Trasferimento in seconda categoria del Monte di pietà di Cremona.

N. 958. R. decreto 5 aprile 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, recante riforme alla legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà, e del relativo regolamento (articoli 1 e 2) approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1305, il Monte di pietà di Cremona viene trasferito dalla prima alla seconda categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1492.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 963.

Modificazione dello statuto della Società di mutuo soccorso « Unione commessi ed impiegati di commercio », con sede in Torino.

N. 963. R. decreto 15 aprile 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della Società di mutuo soccorso « Unione commessi ed impiegati di commercio », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1928.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Sudbury.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Sudbury alle dipendenze del Regio consolato generale in Ottawa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Grandi.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Campobasso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Corrado Guacci a presidente della dipendente Federazione provinciale di Campobasso;

Ritenuto che la nomina di cui al presente decreto è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Corrado Guacci a presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Campobasso.

Roma, addì 19 maggio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Foggia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. Virgilio Guarducci a presidente della dipendente Federazione provinciale di Foggia;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. Virgilio Guarducci a presidente della Federazione provinciale di Foggia, dipendente dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti.

Roma, addì 19 maggio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

DECRETI MINISTERIALI 14 maggio 1928.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Angelo Bozzola, nato a Milano il 27 febbraio 1892 da Angelo e da Teresa Ferrario, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge

13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Angelo Bozzola il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 2 maggio 1928 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportare nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Angelo Bozzola il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Adelaide Onofri, nata a Cesena il 16 agosto 1889 da Pietro e da Bianca Terzi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Adelaide Onofri il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 2 maggio 1928 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportare nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Adelaide Onofri il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cunja » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cunja Pietro-Paolo, figlio del fu Antonio e di Maria Barut, nato a Villa Decani il 29 giugno 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zugna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna di Antonio Sever e di Giovanna Semec, nata a Villa Decani il 13 marzo 1892, nonchè alla matrigna Giovanna vedova Cunja, fu Giuseppe Krasovec e fu Giovanna Greblo, nata a Villa Decani il 18 maggio 1850.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cunja » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cunja Andrea, figlio del fu Antonio e della fu Orsola Ogrin, nato a Villa Decani il 16 novembre 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zugna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna fu Giovanni Cergol e fu Antonia Bazec, nata a Villa Decani il 23 settembre 1873; ed ai figli nati a Villa Decani: Bogomilo, nato il 27 gennaio 1904; Giuseppe, nato il 18 gennaio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*. ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cunja » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cunja Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Antonia Cunja, nato a Villa Decani il 31 dicembre 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zugna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola fu Giuseppe Bazec e fu Maria Ojo, nata a Villa Decani il 4 febbraio 1877; ed ai figli nati a Villa Decani: Raffaele Giuseppe, nato il 16 agosto 1908; Giovanni, nato l'8 luglio 1910; Maria, nata il 21 settembre 1917; nonchè al fratello Giovanni fu Giuseppe e fu Antonia Cunja, nato a Villa Decani il 31 ottobre 1887.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cunja » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cunja Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Anna Cunja, nato a Villa Decani il 9 luglio 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zugna ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Emilia, nata il 20 giugno 1903; Giovanni-Lodovico, nato il 15 aprile 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepak Andrea, figlio di Andrea e di Maria Bertos, nato a Villa Decani il 25 novembre 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Visnjevec di Giacomo e di Anna Tobin, nata a Villa Decani il 2 marzo 1899, nonchè alla figlia Maria Cristina, nata a Villa Decani il 28 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: Roberto Rizzi.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepak Andrea, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Skerlic, nato a Villa Decani il 20 settembre 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ber-

tok fu Giovanni e fu Maria Bertok, nata a Villa Decani il 16 luglio 1857; ed al figlio Giuseppe, nato a Villa Decani il 4 luglio 1887; la nuora Cah Orsola fu Giuseppe e fu Anna Barut, nata a Villa Decani il 4 marzo 1892, moglie di Giuseppe; nonchè ai nipoti nati a Villa Decani, quali figli di Giuseppe e di Orsola Cah: Danilo nato il 20 febbraio 1920 e Giuliana, nata il 19 febbraio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Iasbiz fu Francesco, nato a Trieste il 1° giugno 1897 e residente a Trieste, via Galileo Galilei, n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tassini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Iasbiz è ridotto in « Tassini ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Iasbiz nata Hlacia di Giuseppe, nata l'11 giugno 1900, moglie;
2. Luciana di Marcello, nata il 22 dicembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Iellinzig fu Francesco, nato a Trieste il 24 luglio 1876 e residente a Trieste, via G. Galilei, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Iellinzig è ridotto in « Gellini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Iellinzig nata Olivatti fu Carlo, nata il 4 gennaio 1876, moglie;
2. Alfio di Alfredo, nato il 3 aprile 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Burger fu Giorgio, nato a Trieste il 29 febbraio 1888 e residente a Trieste, via Istituto, n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cittadini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Burger è ridotto in « Cittadini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Burger nata Momesso fu Luigi, nata il 3 febbraio 1898, moglie;
2. Anna di Giovanni, nata il 13 maggio 1912, figlia;
3. Bruno di Giovanni, nato il 19 agosto 1922, figlio;
4. Renato di Giovanni, nato il 16 dicembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Iasbitz fu Michele, nato a Trieste il 1° aprile 1861 e residente a

Trieste, Barcola Riviera, n. 78, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tasso »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Iasbitz è ridotto in « Tasso ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia Iasbitz nata Pasqualis fu Domenico, nata il 12 maggio 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Valcich fu Antonio, nato a Cherso il 7 febbraio 1881 e residente a Trieste, via Giulia 61, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Valcich è ridotto in « Valli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Valcich nata Iustich fu Pietro, nata il 3 luglio 1881, moglie;
2. Francesca di Giacomo, nata il 1° ottobre 1910, figlia;
3. Lucia di Giacomo, nata il 27 marzo 1913, figlia;
4. Anita di Giacomo, nata il 12 marzo 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nereo Brosovich fu Antonio, nato a Zara il 21 maggio 1891 e residente a Trieste, Largo Sartorio, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nereo Brosovich è ridotto in « Brossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Brosovich, nata Flucks di Giorgio, nata il 29 maggio 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso per la cattedra di professore non stabile di economia politica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali appprovato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 29 febbraio 1928;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di economia politica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

La prima pubblicazione venne eseguita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 14 aprile 1928-VI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso per la cattedra di professore non stabile di storia economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 28 agosto 1924 n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 29 febbraio 1928;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di storia economica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

La prima pubblicazione venne eseguita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 14 aprile 1928-VI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 16 maggio 1928-VI, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Montecalvoli, in provincia di Pisa, con orario limitato di giorno.

Il giorno 16 maggio 1928-VI, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nell ricevitoria postale di Fontana del Conte, in provincia dell'Istria, con orario limitato di giorno.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 15, dal 9 al 15 aprile 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Alessandria	Costigliole d'Asti	B	—	1
Id.	Murisengo	B	—	1
Aosta (*a*)	Caluso	B	—	1
Bergamo	Parre	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	4
Id.	Collio	B	—	1
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Offlaga	B	—	2
Id.	Poncarale	B	—	1
Campobasso	Campobasso	B	1	—
Enna	Catenanuova	B	—	1
Ferrara	Portomaggiore	B	1	—
Frosinone	Piglio	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Santopadre	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Milano	Cerro Maggiore	B	3	1
Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Napoli	Vairano Patenora	B	—	1
Novara	Galliate	B	—	1
Id.	Romentino	B	—	1
Id.	Vicolungo	B	—	1
Nuoro	Oliena	E	—	1
Pavia	Laudriano	B	—	1
Perugia	Nocera Umbra	O	—	1
Potenza	Rapolla	O	1	—
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Torino	S. Raffaele	O	—	1
Varese	Laveno	O	—	1
Vercelli	Vercelli	E	—	1
			12	27
	Carbonchio sintomatico.			
Roma	Cerveteri	E	1	—
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Casale	B	—	1
Id.	Cassano Spinola	B	1	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	1	—
Id.	Grondona	B	1	—
Id.	Moncucco	B	1	—
	Segue Afta epizootica.			
Alessandria	Novi Piemonte	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	1
Aosta (*a*)	Caravino	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Samone	B	1	—
Bari delle Puglie	Trani	B	2	—
Bergamo	Arsago d'Adda	B	2	—
Id.	Bedulita	B	—	1
Id.	Bergamo	B	10	1
Id.	Bonate di Sopra	B	—	1
Id.	Calcio	B	2	—
Id.	Casirate d'Adda	B	4	4
Id.	Chiuduno	B	2	—
Id.	Cividate al Piano	B	—	3
Id.	Clusone	B	1	—
Id.	Gazzaniga	B	1	1
Id.	Mapello	B	1	1
Id.	Misano di Gera d'Adda	B	—	1
Id.	Mornico al Serio	B	—	2
Id.	Pontida	B	2	—
Id.	Rovetta	B	6	—
Id.	S. Omobono Imagna	B	1	—
Id.	Vilminore di Scaloe	B	1	—
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	—	1
Id.	Bologna	B	—	4
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Granarolo	B	—	1
Id.	Medicina	B	1	—
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Calvisano	B	2	1
Id.	Camignone	B	—	1
Id.	Capriolo	B	—	1
Id.	Castegnato	B	—	2
Id.	Castenedolo	B	1	3
Id.	Chiari	B	2	5
Id.	Ghedi	B	—	2
Id.	Leno	B	1	—
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	1	1
Id.	Paderno Franciacorta	B	—	7
Id.	Passirano	B	—	3
Id.	Pedergnaga	B	2	2
Id.	Pontoglio	B	—	3
Id.	Pralboino	B	1	—
Id.	Presegno	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	2	4
Brindisi	Brindisi	B	1	—
Como	Albate	B	4	1
Id.	Camnago Volta	B	2	—
Id.	Carimate	B	6	2
Id.	Carlazzo	B	3	—
Id.	Casatenovo	B	1	1
Id.	Como	B	1	1
Id.	Erba	B	1	—
Id.	Merate	B	2	—
Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Novedrate	B	1	—
Id.	Oggionno	B	1	—
Id.	Osnago	B	1	2
Id.	Parè	B	2	—
Id.	Piano Porlezza	B	1	—
Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Veleso	B	4	—
Id.	Zelbio	B	1	—
Cremona	Castelleone	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cremona	Genivolta	B	—	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	—	1
Cuneo	Ceresole d'Alba	B	1	—
Id.	Dogliani	B	1	—
Id.	Farigliano	B	1	—
Id.	Monastero di Vasco	B	—	1
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Sanfront	B	—	1
Ferrara	Cento	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Id.	Ro	B	1	—
Id.	S. Agostino	B	1	—
Firenze	Pontassieve	B	—	1
Id.	Vernio	B	1	—
Id.	Vicchio	B	—	1
Fiume	Fontana del Conte	B	1	—
Foggia	Foggia	B	6	—
Id.	Lucera	B	—	1
Forlì	Bertinoro	B	1	—
Frosinone	Anagni	B	1	—
Id.	Frosinone	B	1	—
Genova	Campoligure	B	1	—
Id.	Isola del Cantone	B	3	—
Livorno	Collesalvetti	B	16	—
Lucca	Camaiore	B	1	—
Id.	Capannori	B	1	1
Id.	Lucca	B	2	1
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Macerata	Matelica	B	1	—
Id.	S. Severino Marche	B	1	—
Mantova	Acquanegra	B	2	—
Id.	Gonzaga	B	2	—
Id.	Mottegiana	B	1	—
Id.	S. Giorgio	B	3	—
Id.	Serravalle	B	3	—
Id.	Viadana	B	5	—
Id.	Virgilio	B	1	—
Milano	Cassina de' Pecchi	B	—	1
Id.	Corbetta	B	1	1
Id.	Cornaredo	B	2	1
Id.	Lainate	B	—	1
Id.	Mairago	B	—	1
Id.	Meleti	B	—	1
Id.	Milano	B	2	4
Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Paullo	B	—	1
Id.	Turbigo	B	—	1
Id.	Vanzago	B	1	1
Modena	Finale	B	2	—
Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	5	4
Id.	Montise	B	—	1
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	2	—
Id.	Zocca	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Alzate	B	18	—
Id.	Granozzo	B	3	2
Id.	Grignasco	B	—	1
Id.	Novara	B	3	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Novara	Sorzago	B	2	1
Padova	Albignasego	B	1	—
Id.	Brugine	B	2	—
Id.	Galliera Veneta	B	2	—
Id.	Padova	B	2	—
Id.	S. Martino	B	1	—
Id.	Tombolo	B	1	—
Id.	Veggiano	B	1	—
Parma	Busseto	B	2	—
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	2	—
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Torrile	B	1	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Vigatto	B	—	4
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Alagna	B	—	1
Id.	Arena Po	B	4	1
Id.	Bosnasco	B	1	—
Id.	Casorate	B	2	—
Id.	Cassolnovo	B	2	—
Id.	Corana	B	1	—
Id.	Goito	B	—	1
Id.	Marzano	B	1	—
Id.	Mede	B	—	2
Id.	Mirabello	B	—	2
Id.	Olevano	B	1	—
Id.	S. Genesio	B	—	1
Id.	S. Nazzaro de' Bur.	B	1	—
Id.	Stradella	B	1	—
Id.	Turago Bordone	B	—	2
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Villabiscossi	B	—	2
Piacenza	Castel S. Giovanni	B	3	3
Id.	Gropparello	B	—	1
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Pontenure	B	—	1
Id.	Rivergaro	B	—	1
Id.	Ziano	B	—	1
Pisa (*a*)	Bagni S. Giuliano	B	1	—
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Id.	Serravalle	B	1	—
Pola	Capodistria	B	2	—
Id.	Isola d'Istria	B	1	—
Potenza	Rionero	B	—	1
Id.	Trecchina	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	2	1
Id.	Campegine	B	1	—
Id.	Castelnovo di Sotto	B	2	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Roma	Roma	B	10	1
Id.	Id.	O	4	—
Terni	Terni	B	1	—
Torino	Carmagnola	B	2	—
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Forno Canavese	B	2	—
Id.	Moncalieri	B	1	—
Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Trento	Campo	B	1	—
Id.	Cogolo	B	1	—
Id.	Trento	B	—	1
Trieste	Trieste	B	1	—
Varese	Abbiate Guazzone	B	—	1
Id.	Angera	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Varese	Arcisate	B	1	2
Id.	Brebbia	B	1	—
Id.	Cardano al Campo	B	1	—
Id	Caronno Ghiringhello	B	1	—
Id.	Cittiglio	B	1	—
Id.	Cuvio	B	1	—
Id.	Ispra	B	2	1
Id.	Laveno	B	1	—
Id.	Leggiuno	B	—	1
Id.	Malgesso	B	1	—
Id.	Marnate	B	1	—
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Osmate Lentate	B	1	—
Id.	Solbiate Olona	B	1	—
Id.	Varese	B	2	—
Id.	Vergiate	B	—	1
Id.	Viggiù	B	1	1
Venezia	Mira	B	1	—
Id.	S. Donà di Piave	B	1	—
Id.	Spinea	B	2	—
Id.	Venezia	B	1	—
Vercelli	Borgosesia	B	1	—
Id.	Cascine S. Giacomo	B	1	—
Id.	Crova	B	1	—
Id.	Palazzolo Vercellese	B	—	1
Id.	Prarolo	B	1	—
Id.	Roasio	B	1	—
Id.	Vercelli	B	1	—
Id.	Villarboit	B	—	1
Vicenza	Arsiero	B	1	—
Id.	Isola Vicentina	B	1	—
Id.	Rossano	B	1	—
Id.	Velo d'Astico	B	—	1
			320	144

Malattie infettive dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	—
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Rapagnano	S	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	S	2	—
Bolzano	Nalles	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Forlì	Casena	S	—	1
Frosinone	Pontecorvo	S	1	—
Grosseto	Grosseto	S	1	—
Napoli	Napoli	S	1	—
Id.	Vico Equense	S	1	—
Parma	Soragna	S	2	—
Pavia	Montesegale	S	—	1
Potenza	Melfi	S	1	—
Id.	Rionero	S	2	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Roma	Palestrina	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Rovigo	Occhiobello	S	1	—
Siena	Sovicille	S	1	—
Siracusa (*a*)	Noto	S	1	—
Trento	Vigo	S	—	1
Trieste	Trieste	S	4	—
Udine	S. Vito di Fagagna	S	—	1
			22	9

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Genova	Genova	E	1	—
Napoli	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	9	—
Parma	Noceto	E	2	—
Piacenza	Piacenza	E	1	—
Salerno	Salerno	E	1	—
Verona	Bussolengo	E	—	1
			15	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Atripalda	E	2	—
Id.	Avellino	E	1	—
Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Cervinara	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Grottolella	E	1	—
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Moschiano	E	1	—
Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Pago del Vallo di Lauro	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Pietrastortina	E	1	—
Id.	Quindici	E	1	—
Bari delle Puglie	Bari	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Campobasso	Fossalto	E	—	1
Catania	Adernò	E	3	—
Id.	Bronte	E	1	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Genova	Carasco	E	1	—
Id.	Castiglione	E	2	—
Id.	Chiavari	E	1	—
Id.	Sestri Levante	E	1	—
Messina	Brolo	E	2	—
Id.	Messina	E	2	—
Napoli	Afragola	E	3	—
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Napoli	E	13	2
Id.	Palma Campania	E	1	1
Id.	Pomigliano d'Arco	E	3	—
Id.	Pozzuoli	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	7	—
Id.	S. Nicola	E	1	—
Id.	Terzigno	E	2	—
Palermo	Palermo	E	24	1
Pisa (*a*)	Bagni S. Giuliano	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Mercato S. Severino	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Pellezzano	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Farcino criptococcico.			
Salerno	Pontecagnano	E	5	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Cipriano	E	1	—
Id.	Scafati	E	3	—
Savona	Albenga	E	1	—
			116	5
	Rabbia.			
Alessandria	Casale	Cn	—	2
Ancona	Ancona	Cn	4	—
Arezzo	Castelfranco di Sopra	Cn	—	1
Id.	Sansepolcro	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	—
Frosinone	Boville Ernica	Cn	1	—
Id.	Cassino	Cn	1	—
Macerata	Matelica	Cn	1	—
Id.	Potenza Picena	Cn	3	—
Id.	Recanati	Cn	1	—
Id.	Ussita	B	2	—
Id.	Visso	Cn	—	2
Napoli	Acerra	Cn	—	1
Id.	Capua	Cn	—	1
Id.	Casal di Principe	Cn	—	1
Id.	Caserta	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	3
Id.	Saviano	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	4	2
Id.	Id.	E	2	—
Id.	Id.	Fl	3	—
Perugia	Valfabbrica	Cn	—	1
Siracusa (a)	Lentini	Cn	1	—
Id.	Sortino	Cn	1	—
Varese	Casale Litta	Cn	1	—
Id.	Casciago	Cn	1	—
Id.	Gornate Inferiore	Cn	1	—
Id.	Varese	Cn	1	—
			29	17
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	5	1
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	O	4	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Celano	O	—	1
Id.	Collarmele	E	1	—
Id.	Pereto	E	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	O	—	3
Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	10	—
Id.	Rocca Pia	O	1	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	—
Avellino	Monteleone	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	4	—
Id.	Castel del Giudice	O	3	—
Id.	Pescopennataro	O	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Campobasso	S. Pietro Avellana	O	3	—
Id.	S. Angelo del Pesco	O	3	—
Id.	S. Elia a Pianisi	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Foggia	O	2	—
Id.	Lucera	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Macerata	Sefro	O	3	—
Matera	Irsina	O	1	—
Id.	Montescaglioso	O	1	—
Id.	Pisticci	O	1	—
Perugia	Assisi	O	3	—
Id.	Foligno	O	3	—
Id.	Trevi	O	1	—
Potenza	Atella	O	5	—
Id.	Avigliano	O	1	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Monte S. Giovanni	O	3	—
Id.	Posta	O	3	—
Id.	Rocca Sinibalda	O	3	—
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Canale Monterano	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Ienne	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Montalto	O	1	—
Id.	Oriolo Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	2	1
Id.	Sermoneta	O	1	—
Id.	Sezze	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Buccino	O	3	—
Taranto	Laterza	O	2	—
Terni	Terni	O	3	—
Viterbo	Arlena di Castro	O	1	—
Id.	Bagnaia	O	2	—
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Roccalvecce	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	5	1
			124	7
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Foggia	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Vico Garganico	O	1	—
Frosinone	Ripi	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Matera	S. Mauro Forte	Cp	—	1
Rieti	Scandriglia	Cp	2	—
Roma	Mazzano Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—